

bilancio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Altri obblighi di reportistica

Qualora il revisore nel giudizio al bilancio debba anche adempiere ad ulteriori obblighi di reportistica, rispetto a quanto richiesto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia), deve essere inserita a tal fine una sezione separata della Relazione di revisione, con il sottotitolo "Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari" o altro titolo, come appropriato in base ai contenuti della sezione stessa.

Nel nostro ordinamento, in caso di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 39/2010, il revisore deve esprimere un giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ove predisposta, con il bilancio e sulla loro conformità alle norme di legge. Il revisore deve inoltre rilasciare una dichiarazione, sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso della revisione, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione e nelle informazioni sopra indicate (17).

Nome del responsabile dell'incarico

In caso di incarichi di revisione legale, deve essere indicato nella relazione di revisione il nome del responsabile dell'incarico, con l'eccezione delle rare circostanze in cui ci si può ragionevolmente attendere che tale informativa comporti una minaccia significativa per la sicurezza personale. In tali casi, il revisore deve discutere tale sua intenzione con i responsabili delle attività di governance a supporto della propria valutazione circa la probabilità e la gravità di una minaccia significativa per la sicurezza personale. In Italia il principio di revisione precisa che tale possibilità di indicare il nome del responsabile è applicabile unicamente qualora prevista dalle norme di legge.

(17) Nelle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, inoltre, il revisore deve esprimere, ai sensi dell'art. 123-bis co. 4 del D.Lgs. n. 58/1998, il giudizio sulla coerenza di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, in particolare quelle di cui al co. 1 lett. c), d), f) ed m), e di cui al co. 2 lett. b), dell'articolo citato, con il bilancio, nonché verificare che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, pur senza prevedere a tale riguardo una specifica attestazione da parte del revisore.

Firma del revisore

La Relazione di revisione deve essere firmata dal revisore.

In Italia, per gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 Relazione di revisione deve riportare la firma:

- in caso di conferimento di incarico ad un revisore persona fisica, responsabile dell'incarico;
- in caso di conferimento di incarico ad una società di revisione, responsabili della revisione con l'indicazione della denominazione persona giuridica;
- in caso di conferimento dell'incarico congiuntamente a più revisori contabili (in Italia è il caso del Collegio sindacale), di tutti i responsabili dell'incarico.

Sede del revisore

La Relazione di revisione deve indicare il luogo nel quale il revisore esercita la propria attività.

Data della Relazione di revisione

La Relazione di revisione deve riportare una data non antecedente data in cui il revisore ha acquisito elementi probativi sufficienti e appropiati su cui basare il proprio giudizio sul bilancio, inclusa l'evidenza che:

- tutti i prospetti che costituiscono il bilancio, incluse le relative informazioni siano stati redatti;
- coloro che ne hanno ufficialmente l'autorità abbiano dichiarato assumersi la responsabilità di quel bilancio.

La data della Relazione di revisione consente di informare gli utilizzatori della stessa sul fatto che il revisore ha tenuto in considerazione l'effetto di eventi e delle operazioni di cui sia venuto a conoscenza e che si sono verificati fino a quella data.

Esempio: il giudizio sul bilancio Taxisport.

A seguito della discussione con gli amministratori, tutti gli che e significativi emersi dall'attività di revisione contabile sono stati corretti conseguenza, il giudizio sul bilancio sarà positivo senza rilievi. Nonostante significativo calo del fatturato registrato nell'ultimo esercizio, il revisore dall'analisi comparativa e dall'esame della situazione finanziaria dell'impresa non ha individuato segnali che possano mettere in discussione la presenza dei requisiti per la redazione del bilancio sulla base del presupposto di continuità aziendale.

Nell'esercizio è stata modificata la vita utile dei macchinari ed il revisore ha valutato corretto tale comportamento, in quanto sono presenti le motivazioni indicate dal principio contabile nazionale OIC 16 alla base dell'allungamento della vita utile.

Gli amministratori nella nota integrativa hanno illustrato in modo corretto la modifica della vita utile, così come richiesto dai principi contabili. In considerazione, però, del significativo effetto sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, il revisore valuta opportuno l'inserimento di uno specifico richiamo di informativa, al fine di consentire una migliore comparazione con il bilancio dell'esercizio precedente.

Il giudizio rilasciato alla Taxisport SpA è il seguente:

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.L.gs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Agli Azionisti della Taxisport S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società Taxisport SpA (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/20.., dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/20.., del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa.

Come indicato in nota integrativa, sulla base di valutazioni tecniche effettuate dagli Amministratori e supportate da pareri professionali redatti da esperti

indipendenti, a partire dall'esercizio ... è stata modificata la vita utile alcune tipologie di beni strumentali.

Nella nota integrativa sono evidenziati gli effetti derivanti da tale variazione sul valore delle immobilizzazioni materiali, sul patrimonio netto consoli al 31 dicembre n. e sul risultato dell'esercizio. Il mio giudizio non è esplicito con rilievi in relazione a tale aspetto.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, in relazione al bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che la revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistenti errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base dell'analisi d'azienda.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

• sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

• ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo

interno identificata nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10. Gli amministratori della Taxisport SpA sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione della Taxisport S.p.A. al 31/12/2010, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 7 al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Taxisport S.p.A. al 31/12/2010 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Taxisport S.p.A. al 31/12/2010 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Nome, Cognome e Firma del revisore

Sede del revisore

Data

La struttura generale del giudizio è rappresentata nella Tavola seguito riportata.